Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 21 gennaio 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 22 maggio 1974, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

MEDAGLIA D'ORO

Alla memoria di Salvatore RAPISARDI, il 17 gennaio 1973 in Roma. — Si opponeva a due individui che, penetrati nella sua oreficeria per compiervi una rapina, lo minacciavano con un'arma da fuoco. Benchè ferito mortalmente, nell'estremo tentativo di reagire alla violenza dei malfattori, trovava la forza per impugnare una pistola e sparare, provocandone la fuga. Fulgido esempio di non comune coraggio e di assoluto sprezzo del pericolo.

MEDAGLIE D'ARGENTO

ZUCCHETTO Sergio, il 3 luglio 1970 in Valvasone (Pordenone). — Incurante del pericolo non esitava, spinto da generoso impulso, a calarsi in un pozzo, saturo di esalazioni venefiche, per soccorrere un operaio che vi giaceva privo di sensi. Nel coraggioso intervento, stremato dallo sforzo e colpito dai gas tossici, s'accasciava esanime al suolo e doveva, a sua volta, essere tratto in salvo.

VERZONI Giacomo, il 29 giugno 1971 in Cesenatico, località Villamarina (Forlì). — Affrontava coraggiosamente il mare in burrasca, riuscendo ad afferrare una donna e due bambini in procinto di annegare ed a sostenerli fino al successivo intervento di altri soccorritori. Tornato a riva e saputo che in acqua era rimasto un terzo bambino, non esitava a tuffarsi nuovamente in aiuto del malcapitato, ma poteva soltanto recuperarne fra gli scogli il corpo, dopo estenuanti ricerche. Luminoso esempio di eccezionale generosità ed elette virtù civiche.

OLIA Fabrizio, il 19 ottobre 1972 in Venezia. — Appena dodicenne, con tempestivo e generoso impulso non esitava a tuffarsi, vestito, nelle gelide ed infide acque di un canale, per trarre in salvo una bambina, cadutavi accidentalmente. Mirabile esempio di spiccate doti di altruismo e di operante solidarietà umana.

COPPOLA Ciro, carabiniere e TALOTTA Domenico, carabiniere, il 23 dicembre 1972 in Zungri (Catanzaro). — Avvertito che in una capanna, dove si trovavano due bambini, si era sviluppato un violento incendio, si recava subito sul posto e, con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, penetrava all'interno, unitamente ad altro militare, nel generoso intento di sottrarre i piccoli alle fiamme. Tuttavia non poteva che portar fuori i corpi ormai senza vita.

MANTI Leonardo, vice brigadiere dei carabinieri, il 24 dicembre 1972 in Laigueglia (Savona). — Affrontava senza esitazione un energumeno che, armato di un'ascia, minacciava di morte una congiunta. Dopo violenta colluttazione riusciva a disarmarlo, provvedendo poi, con l'aiuto di altri militari, ad arrestarlo. Mirabile esempio di sprezzo del pericolo e di grande coraggio.

PINTABONA Antonino, il 30 dicembre 1972 in S. Piero Patti (Messina). — Con nobile slancio partecipava, unitamente ad altri animosi, alle operazioni di ricerca di un giovane sorpreso in campagna da una violenta bufera. Scortone il corpo senza vita in fondo ad un torrente, non esitava, nonostante le proibitive condizioni atmosferiche, a calarsi, legato ad una corda, nelle turbinose ed insidiose acque, nel tentativo di recuperare la salma rimasta incastrata tra un masso e l'argine roccioso di un vallone. Fulgido esempio di elevate virtù civiche e di generoso ardimento.

CIOTOLA Mario, brigadiere dei carabinieri, il 2 gennaio 1973 in San Vito sullo Jonio (Catanzaro). — Scorto un subalterno, che si era lanciato nelle vorticose acque di un torrente per portare soccorso ad un vecchio, in gravi difficoltà a causa della forte corrente, non esitava, con cosciente sprezzo del rischio, a tuffarsi a sua volta riuscendo dopo notevoli sforzi a trarre in salvo i due pericolanti. Fulgido esempio di grande ardimento e di perseverante altruismo.

PERRI Paolo, appuntato dei carabinieri, il 2 gennaio 1973 in San Vito sullo Jonio (Catanzaro). — Non esitava a tuffarsi nelle vorticose acque di un torrente in aiuto di un vecchio in procinto di annegare. Accortosi dell'impossibilità di trarre a riva il malcapitato a causa della forte corrente, si adoprava, con sforzi sovrumani, per sostenerlo a galla fino all'arrivo di un soccorritore. Mirabile esempio di sprezzo del pericolo e di generoso altruismo.

DELLA SALA Luigi, il 2 gennaio 1973 in Torino. — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava, spinto da generoso impulso, ad accorrere. Scavalcata una balconata, si prodigava, incurante del rischio, nel sostenere per le ascelle una giovane, pericolosamente penzoloni nel vuoto, fino a quando altri riuscivano a trarla in salvo. L'equilibrio precario, la viscidità della ringhiera bagnata dalla pioggia e l'immane sforzo lo facevano precipitare al suolo. Luminoso esempio di nobile altruismo e di non comune coraggio.

Alla memoria del maresciallo maggiore dei carabinieri Mariano DI RE, il 15 aprile 1973 in Asola (Mantova). — Libero dal servizio, accorreva prontamente sul luogo di un incidente stradale e, al fine di evitare più gravi conseguenze, si prodigava nel disciplinare il traffico assumendo una posizione di grande pericolo. Nell'intento di richiamare l'attenzione del conducente di un'autovettura che sopraggiungeva a forte velocità, non esitava ad esporsi maggiormente, ma, travolto dal mezzo, rimaneva ucciso all'istante, sacrificando la vita ai più puri ideali di incondizionata dedizione al dovere e di nobile altruismo.

SCARINGELLA Luigi, carabiniere, il 24 giugno 1973 in Monselice (Padova). — Penetrato, con generoso ardimento, in un laboratorio in fiamme ov'era rimasto imprigionato un anziano operaio riusciva a trasportarlo all'aperto, nonostante l'incombente minaccia del fuoco e del crollo delle scale. Ritornava quindi sul posto per assicurarsi che non vi fossero all'interno altre persone. Mirabile esempio di dedizione al dovere e di operante solidarietà umana.

MARSEGLIA Marco, carabiniere, l'8 luglio 1973 in Vermiglio (Trento). — Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, si slanciava nelle gelide ed infide acque di un lago in soccorso di due giovanette in procinto di annegare. Dopo estenuanti ripetuti tentativi, riusciva a trarre a riva una delle ragazze praticandole, fino a completa rianimazione, la respirazione artificiale. Mirabile esempio di ardimento e di operante solidarietà umana.

TAPFER Massimiliano, vice brigadiere dei carabinieri, il 9 luglio 1973 in Parcines (Bolzano). — Con nobile impulso ed assoluto sprezzo del pericolo, non esitava, benchè sofferente per i postumi di un intervento chirurgico, ad immergersi nelle gelide acque di un torrente, riuscendo, dopo affannose ricerche, ad afferrare una bambina cadutavi accidentalmente e già sommersa dalla impetuosa corrente. Tratta a riva la piccola, con tempestivo intervento le praticava la respirazione artificiale, trasportandola, quindi, all'ospedale. Luminoso esempio di generosa abnegazione e perseverante altruismo.

SARNATARO Francesco, vigile urbano, il 26 novembre 1973 in Mugnano (Napoli). — Con decisione e fermezza affrontava tre rapinatori armati introdottisi in una banca, non esitando a rispondere al fuoco dei malviventi. Con la sua pronta reazione, costringeva due dei malfattori alla fuga e, bloccato il terzo, lo disarmava trattenendolo fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Fulgido esempio di elette virtù civiche e di non comune coraggio.

MEDAGLIE DI BRONZO

COMELLI Carlo, maresciallo capo f. s.p.e., il 3 luglio 1970 in Valvasone (Pordenone). — Incurante del pericolo, si calava in un pozzo, saturo di gas tossici, per soccorrere due persone che giacevano sul fondo prive di sensi. Raggiunti i malcapitati, doveva, tuttavia, desistere dall'azione, a causa delle esalazioni venefiche.

MARTI Giuseppe, maresciallo dei carabinieri, il 20 dicembre 1971 in Laterza (Taranto). — Si introduceva in una scuola materna in fiamme e, dopo aver provveduto, coadiuvato da altri animosi, a mettere al sicuro numerosi bambini, trascinava allo aperto due bombole di gas già lambite dal fuoco, prodigandosi, quindi, nelle rischiose operazioni di spegnimento dell'incendio.

PLASTINO Francesco, carabiniere, il 20 agosto 1972 in Giugliano in Campania, località Marina di Licola (Napoli). — Con generosa determinazione, si slanciava, incurante del rischio, nel mare in burrasca, per soccorrere tre persone in procinto di annegare, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarle in salvo.

BARBIERO Giuseppe, vice brigadiere dei carabinieri e LANDOLFI Giovambattista, carabiniere, il 9 ottobre 1972 in Ciriè (Torino). — Unitamente ad altro animoso riusciva, dopo ripetuti tentativi a penetrare da una finestra in un'abitazione in fiamme e, rinvenutovi privo di sensi un uomo già lambito dal fuoco, lo trasportava di peso all'esterno, salvandolo da sicura morte.

BONTEMPO Calogero, appuntato dei carabinieri, l'11 novembre 1972 in Vizzini (Catania). — Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, non esitava a penetrare in un'abitazione invasa dalle fiamme, riuscendo a trarre in salvo una anziana persona ormai priva di sensi.

FONNESU Antonio, appuntato dei carabinieri, il 12 novembre 1972 in Barrali (Cagliari). — Incurante del rischio, non esitava ad entrare, seguito da un subalterno, in un'abitazione in fiamme, riuscendo a trasportare all'esterno una bombola di gas ormai surriscaldata. Si adoprava poi, insieme ad altri volenterosi, nell'opera di spegnimento dell'incendio.

SIGNORE Mario, appuntato di pubblica sicurezza, il 16 agosto 1973 in Foce Verde (Latina). — Con generoso impulso e sprezzo del pericolo si slanciava in mare per soccorrere una giovane donna, in procinto di annegare, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarla in salvo.

(9726)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1974, n. **714**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 470, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia, delle scuole di specializzazione per medici laboratoristi, in psichiatria e in neurochirurgia.

Scuola di specializzazione per medici laboratoristi

Art. 471. — Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione per medici laboratoristi, con lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendano dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio applicate alla clinica e rilascia il diploma di « Specialista in analisi chimico-cliniche di laboratorio ».

La scuola ha sede presso la cattedra di chimica biologica (I e II) e di patologia generale (I e II) ed è diretta, ad anni alterni, dai titolari delle cattedre medesime, a rotazione fra gli stessi, i quali costituiscono un consiglio direttivo che esercita una funzione consultiva nei riguardi del direttore della scuola.

La durata della scuola è di tre anni.

Il numero degli allievi da ammettere non può essere superiore a venti per ogni anno.

L'ammissione viene regolata da un esame scritto consistente in un tema su argomento di biochimica e fisiopatologia. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Gli assistenti di ruolo presso l'istituto di chimica biologica e di patologia generale potranno ottenere l'iscrizione al 2° anno di corso previo parere favorevole della facoltà su proposta del direttore della scuola. Tale iscrizione non comporta l'esonero dagli esami nelle materie del 1° anno né dal pagamento delle tasse relative.

Art. 472. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono distribuiti nei tre anni come segue:

1° *Anno*:

1) Chimica biologica generale;
2) Fisiologia;
3) Patologia generale;
4) Batteriologia generale;
5) Nozioni di igiene applicate al laboratorio di analisi chimico-cliniche;
6) Tecnica dei prelevamenti;
7) Tecniche di laboratorio di chimico-clinica.

2° *Anno*:

8) Batteriologia speciale;
9) Chimica biologica;
10) Chimico-fisica biologica applicata alla chimico-clinica;
11) Parassitologia e tecniche relative;
12) Micologia.

3° *Anno*:

13) Nozioni di statistica biologica;
14) Nozioni di immunochimica applicata;
15) Virologia e tecniche relative;
16) Microscopia clinica;
17) Immunologia e tecniche relative;
18) Identificazione di tracce biologiche;
19) Tecniche ematologiche di laboratorio.

Art. 473. — L'esame di diploma, cui si è ammessi dopo aver superato tutti gli esami nelle singole materie, consta di una dissertazione scritta - elaborata in un istituto universitario sotto il controllo di un relatore scelto fra il personale docente, e assegnata dal direttore della scuola - su un argomento pertinente gli insegnamenti della scuola, e da prove pratiche che saranno stabilite anno per anno dal direttore della scuola. A questo scopo il diplomando dovrà compiere un periodo di internato presso un istituto universitario di chimica biologica o di patologia generale, di almeno due anni se la tesi di specializzazione è sperimentale. Solo in quest'ultimo caso la commissione degli esami di diploma ne terrà conto nella definizione del voto di diploma.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 474. — Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in psichiatria, con sede presso la cattedra di malattie nervose e mentali ed è diretta dal titolare della cattedra medesima.

La durata della scuola è di quattro anni.

Il numero degli allievi da ammettere non può essere superiore a sei per ogni anno (totale ventiquattro iscritti). L'ammissione alla scuola avviene per concorso per titolo ed esame.

Un'abbreviazione di due anni di corso può essere concessa agli specialisti in neurologia ed in neuropsichiatria infantile. Una abbreviazione di un anno di corso può essere concessa agli specialisti in altre materie affini (psicologia, neurochirurgia, medicina interna).

Le abbreviazioni di corso, concesse a giudizio del consiglio della scuola, comportano da parte dell'allievo il superamento di un esame sulle discipline previste per l'insegnamento negli anni di corso dei quali si ottiene l'abbreviazione.

Art. 475. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia ed istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia I;
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

Anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica;
Neuroradiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa;
Elettroencefalografia.

3° *Anno*:

Patologia speciale psichiatrica;
Psicopatologia II;
Clinica psichiatrica I;
Psicologia clinica e psicodiagnostica;
Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
Esami di laboratorio;
Psicofarmacologia.

4° *Anno*:

Clinica psichiatrica II;
Terapia psichiatrica generale;
Psicoterapia;
Neuropsichiatria infantile;
Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
Psichiatria sociale (del lavoro, scolastico, igiene e profilassi mentale).

Art. 476. — E' obbligatorio l'internato presso i reparti ed ambulatori della clinica psichiatrica durante il primo, il terzo ed il quarto anno di corso per l'intero anno accademico. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro per i medici che prestino regolare servizio in ospedali psichiatrici provinciali, ed a non meno di mesi sei per i medici che prestino regolare servizio in altre istituzioni d'assistenza primariamente psichiatrica delle province e delle regioni.

E' obbligatorio l'internato presso i reparti neurologici della clinica per le malattie nervose e mentali, durante il secondo anno di corso per l'intero anno accademico; tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi sei per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico, ed a non meno di mesi quattro per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico.

Art. 477. — L'esame di diploma di specializzazione consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di psichiatria, preventivamente concordato con il direttore della scuola.

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 478. — Alla 2ª facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in neurochirurgia, con sede presso la cattedra di neurochirurgia ed è diretta dal titolare della cattedra medesima.

La durata della scuola è di quattro anni.

Il numero degli allievi da ammettere non può superare i sei per ogni anno.

L'ammissione alla scuola avviene per concorso, per titoli ed esame.

Non sono consentite abbreviazioni di corso se non per coloro che sono già in possesso del diploma di specialista in chirurgia generale od in clinica delle malattie nervose e mentali, previo parere del consiglio dei docenti della scuola, i quali potranno usufruire dell'abbreviazione di un anno.

Art. 479. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Neuroanatomia;
2) Neurofisiologia;
3) Semeiotica e clinica neurologica;
4) Elementi di psichiatria;
5) Clinica neurochirurgica (I).

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).

2° *Anno*:

1) Neuro-oftalmologia;
2) Neuro-otoiatria;
3) Elettroencefalografia ed elettromiografia;
4) Clinica neurochirurgica (II).

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3).

3° *Anno*:

1) Anestesiologia;
2) Neuropatologia;
3) Neuroradiologia (I);
4) Clinica neurochirurgica (III).

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1) e 2).

4° *Anno*:

1) Tecniche operatorie;
2) Neuroradiologia (II);
3) Clinica neurochirurgica (IV);
4) Neurotraumatologia;
5) Neurochirurgia infantile;
6) Chirurgia stereotassica;
7) Neurochirurgia spinale.

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3).

Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio.

Art. 480. — La frequenza alla scuola è obbligatoria durante l'anno accademico. Gli allievi sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni ed i laboratori della clinica neurochirurgica secondo l'orario stabilito ed a partecipare attivamente alle esercitazioni cliniche e di laboratorio.

Per conseguire il diploma di specialista in neurochirurgia, gli iscritti, al termine dei corsi, oltre ad avere superato le prove di esame nelle singole materie, dovranno presentare una dissertazione scritta, elaborata nell'istituto, su un argomento di neurochirurgia e dovranno sostenere un esame pratico dinanzi ad una commissione formata dagli insegnanti della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 112

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1974.

Sostituzione di un componente il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna;

Vista la nota con la quale il sig. Ugo Pirarba, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini, su designazione della Confederazione italiana sindacati lavoratori, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale la Confederazione predetta ha designato il prof. Lionello Prost in sostituzione del sig. Ugo Pirarba;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Lionello Prost è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Sardegna in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini ed in sostituzione del sig. Ugo Pirarba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(164)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack, in Olbia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia con effetto dal 3 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1973, 4 giugno 1974 e 5 giugno 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(278)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack, in Olbia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia con effetto dal 3 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1973, 4 giugno 1974, 5 giugno 1974 e 7 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(279)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 21 marzo 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Como;

Viste le dimissioni del sig. Francesco Quattrocchi, componente il comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota con la quale l'Organizzazione sindacale ha designato il sig. Lorenzo Tedesco in sostituzione del sig. Francesco Quattrocchi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Lorenzo Tedesco è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Como in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Francesco Quattrocchi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(224)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di L'Aquila;

Viste le dimissioni del sig. Salvatore Carabetta, componente il comitato predetto;

Vista la nota con la quale l'Organizzazione sindacale ha designato il sig. Onofrio Giacovelli in sostituzione del sig. Salvatore Carabetta, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Onofrio Giacovelli è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di L'Aquila in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione in sostituzione del sig. Salvatore Carabetta, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(223)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Agata di Militello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972.

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1975, il comune di Sant'Agata di Militello (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(207/M)

Autorizzazione al comune di Brione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Brione (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(206/M)

Autorizzazione al comune di Limbiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1975, il comune di Limbiate (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(208/M)

Autorizzazione al comune di Tarsia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Tarsia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.427.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(215/M)

Autorizzazione al comune di Trenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Trenta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.827.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(214/M)

Autorizzazione al comune di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1975, il comune di Sora (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 278.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(211/M)

Autorizzazione al comune di Scigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Scigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.475.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(219/M)

Autorizzazione al comune di Vaccarizzo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Vaccarizzo Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.417.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(213/M)

Autorizzazione al comune di Cinisello Balsamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1975, il comune di Cinisello Balsamo (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 401.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(210/M)

Autorizzazione al comune di Campi Bisenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1975, il comune di Campi Bisenzio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(209/M)

Autorizzazione al comune di Spezzano Piccolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Spezzano Piccolo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.983.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(216/M)

Autorizzazione al comune di Spezzano Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Spezzano Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.098.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(217/M)

Autorizzazione al comune di Serra Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Serra Pedace (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.696.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(218/M)

Autorizzazione al comune di Venaria Reale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1975, il comune di Venaria Reale (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 228.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(212/M)

Autorizzazione al comune di Scalea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Scalea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.738.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(220/M)

Autorizzazione al comune di Scala Coeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Scala Coeli (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(221/M)

Autorizzazione al comune di Saracena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Saracena (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.585.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(222/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata di Esaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Sant'Agata di Esaro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(223/M)

Autorizzazione al comune di San Sosti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di San Sosti (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.455.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(224/M)

Autorizzazione al comune di San Martino di Finita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di San Martino di Finita (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(225/M)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di San Lorenzo del Vallo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.481.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(226/M)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Bellizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.761.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(227/M)

Autorizzazione al comune di San Demetrio Corone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di San Demetrio Corone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.235.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(228/M)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Ullano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di San Benedetto Ullano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.488.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(229/M)

Autorizzazione al comune di San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di San Basile (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.838.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(230/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Rocca Imperiale (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.707.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(231/M)

Autorizzazione al comune di Rovito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Rovito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.589.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(232/M)

Autorizzazione al comune di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Rogliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.606.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(233/M)

Autorizzazione al comune di Pietrafitta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Pietrafitta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(234/M)

Autorizzazione al comune di Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Pedace (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.446.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(235/M)

Autorizzazione al comune di Paterno Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Paterno Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.564.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(236/M)

Autorizzazione al comune di Panettieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Panettieri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.601.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(237/M)

Autorizzazione al comune di Paludi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Paludi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.916.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(238/M)

Autorizzazione al comune di Orsomarso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Orsomarso (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.676.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(239/M)

Autorizzazione al comune di Montegiordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Montegiordano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.434.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(240/M)

Autorizzazione al comune di Mongrassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Mongrassano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.988.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(241/M)

Autorizzazione al comune di Mendicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Mendicino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.462.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(242/M)

Autorizzazione al comune di Marano Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Marano Marchesato (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.717.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(243/M)

Autorizzazione al comune di Mandatoriccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Mandatoriccio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(244/M)

Autorizzazione al comune di Malito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Malito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.099.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(245/M)

Autorizzazione al comune di Civitella di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1975, il comune di Civitella di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.916.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(246/M)

Autorizzazione al comune di Bruzzano Zeffirio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1975, il comune di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.422.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(247/M)

Autorizzazione al comune di Antonimina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1975, il comune di Antonimina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.658.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(248/M)

Autorizzazione al comune di Civita d'Antino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1975, il comune di Civita d'Antino (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(249/M)

Autorizzazione al comune di Bagaladi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1975, il comune di Bagaladi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.743.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(250/M)

Autorizzazione al comune di Ardore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1975, il comune di Ardore (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.765.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(251/M)

Autorizzazione al comune di Delianuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1975, il comune di Delianuova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(252/M)

Autorizzazione al comune di Cosoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1975, il comune di Cosoleto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.642.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(253/M)

Autorizzazione al comune di Cinquefrondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1975, il comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 323.028.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(254/M)

Autorizzazione al comune di Candidoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1975, il comune di Candidoni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.361.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(255/M)

Autorizzazione al comune di Roghudi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1975, il comune di Roghudi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.248.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(256/M)

Autorizzazione al comune di Roccella Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1975, il comune di Roccella Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 271.775.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(257/M)

Autorizzazione al comune di Portigliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1975, il comune di Portigliola (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.963.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(258/M)

Autorizzazione al comune di Placanica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1975, il comune di Placanica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.443.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(259/M)

Autorizzazione al comune di Pazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1975, il comune di Pazzano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.311.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(260/M)

Autorizzazione al comune di Riace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1975, il comune di Riace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.997.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(261/M)

Autorizzazione al comune di Monasterace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1975, il comune di Monasterace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.387.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(262/M)

Autorizzazione al comune di Marina di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1975, il comune di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.387.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(263/M)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1975, il comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 238.583.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(264/M)

Autorizzazione al comune di Capriva del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Capriva del Friuli (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(265/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 9

Corso dei cambi del 15 gennaio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	650,85	650,85	651,50	650,85	651,125	651,30	651,25	650,85	651,35	651,30
Dollaro canadese	653,50	653,50	654,20	653,50	652,35	654,10	653,90	653,50	654 —	654 —
Franco svizzero	252,90	252,90	252,90	252,90	252,66	253,05	253,03	252,90	253 —	253 —
Corona danese	114,615	114,615	114,60	114,615	114,68	114,60	114,69	114,615	114,61	114,60
Corona norvegese	126,03	126,03	126 —	126,03	125,80	126,05	126,02	126,03	126,03	126 —
Corona svedese	158,89	158,89	159,10	158,89	158,72	158,80	158,94	158,89	158,89	158,85
Fiorino olandese	261,80	261,80	261,70	261,80	261,31	261,80	261,67	261,80	261,80	261,80
Franco belga	18,10	18,10	18,09	18,10	18,032	18,10	18,0975	18,10	18,10	18,10
Franco francese	147,03	147,03	147,40	147,03	147,03	147,10	147,20	147,03	147,13	147,10
Lira sterlina	1528,40	1528,40	1529 —	1528,40	1530,50	1529,50	1529,50	1528,40	1529,40	1529,40
Marco germanico	271,62	271,62	271,80	271,62	271,32	271,70	271,65	271,62	271,72	271,70
Scellino austriaco	38,39	38,39	38,35	38,39	38,294	38,40	38,3775	38,39	38,39	38,35
Escudo portoghese	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,43
Peseta spagnola	11,5510	11,5510	11,55	11,5510	11,533	11,55	11,55	11,5510	11,55	11,55
Yen giapponese	2,1660	2,1660	2,16	2,1660	2,15	2,16	2,1660	2,1660	2,16	2,15

Media dei titoli del 15 gennaio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	88,45
Redimibile 3,50 % 1934	99,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,325
» 5 % (Ricostruzione)	89,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,30
» 5 % (Città di Trieste)	86,675
» 5 % (Beni esteri)	84,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,175
» 5,50 % » » 1968-83	80,15
» 5,50 % » » 1969-84	81,10
» 6 % » » 1970-85	83,075
» 6 % » » 1971-86	82,275
» 6 % » » 1972-87	81,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	98,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	88,90
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,20
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,325
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,175
» poliennali 7 % 1978	94,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 gennaio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	651,30
Dollaro canadese	653,95
Franco svizzero	253,015
Corona danese	114,652
Corona norvegese	126,025
Corona svedese	158,915
Fiorino olandese	261,735
Franco belga	18,099
Franco francese	147,165
Lira sterlina	1529,45
Marco germanico	271,685
Scellino austriaco	38,384
Escudo portoghese	26,45
Peseta spagnola	11,55
Yen giapponese	2,166

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Corso dei cambi del 16 gennaio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	648,25	648,25	648,80	648,25	651,125	648,75	648,60	648,25	650,50	648,80
Dollaro canadese	652,05	652,05	652,80	652,05	652,35	652,20	652,45	652,05	654,20	652,50
Franco svizzero	253,405	253,405	253,50	253,405	252,66	253,50	253,55	253,405	253,50	253,50
Corona danese	114,69	114,69	114,60	114,69	114,68	114,60	114,75	114,69	114,69	114,65
Corona norvegese	126,09	126,09	126 —	126,09	125,80	126,10	126,11	126,09	126,09	126,05
Corona svedese	159,55	159,55	159,30	159,55	158,72	159,50	159,40	159,55	159,55	159,50
Fiorino olandese	262,56	262,56	262,10	262,56	261,31	262,50	262,20	262,56	262,56	262,55
Franco belga	18,16	18,16	18,1350	18,16	18,032	18,15	18,1350	18,16	18,16	18,16
Franco francese	147,64	147,64	147,60	147,64	147,03	147,70	147,69	147,64	147,74	147,70
Lira sterlina	1526,30	1526,30	1527,50	1526,30	1530,50	1527,30	1527 —	1526,30	1526,75	1527,30
Marco germanico	272,61	272,61	272,40	272,61	271,32	272,70	272,54	272,61	272,71	272,70
Scellino austriaco	38,45	38,45	38,35	38,45	38,294	38,40	38,4020	38,45	38,45	38,45
Escudo portoghese	26,38	26,38	26,30	26,38	26,45	26,45	26,35	26,38	26,38	26,40
Peseta spagnola	11,5390	11,5390	11,53	11,5390	11,533	11,55	11,53	11,5390	11,53	11,55
Yen giapponese	2,1725	2,1725	2,16	2,1725	2,15	2,16	2,1585	2,1725	2,17	2,17

Media dei titoli del 16 gennaio 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	88,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,90
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,675
» 5 % (Ricostruzione)	90,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,475
» 5 % (Città di Trieste)	86,65
» 5 % (Beni esteri)	84,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,25
» 5,50 % » » 1968-83	80,125
» 5,50 % » » 1969-84	81,10
» 6 % » » 1970-85	83,075
» 6 % » » 1971-86	82,275
» 6 % » » 1972-87	81,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	98,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,225
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,30
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,425
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,60
» poliennali 7 % 1978	95 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 gennaio 1975

Valuta	
Dollaro USA	648,675
Dollaro canadese	652,50
Franco svizzero	253,527
Corona danese	114,72
Corona norvegese	126,10
Corona svedese	159,475
Fiorino olandese	262,38
Franco belga	18,147
Franco francese	147,715
Lira sterlina	1527,15
Marco germanico	272,625
Scellino austriaco	38,426
Escudo portoghese	26,365
Peseta spagnola	11,534
Yen giapponese	2,165

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A. 310 del 10 dicembre 1974 relativa alle deleghe di competenze.

(213)

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A. 311 del 16 dicembre 1974 relativa ai prestiti della Banca europea degli investimenti a istituti ed enti pubblici nonchè ad imprese italiane.

(214)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili, dal 1° febbraio 1974 al 30 aprile 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 121/67 (settore carni suine), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 30 luglio 1974, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 5115, numero della tariffa 16.02-B-III-a-1-bb, colonna 4ª: il prelievo relativo al codice statistico 16.02-370 deve leggersi « *25.652,86* » anzichè « *25.152,86* ».

(30)

REGIONE TOSCANA

Variante al piano regolatore generale del comune di Siena

Con deliberazione della giunta regionale 27 novembre 1974, n. 13221, è stata approvata la variante al piano regolatore generale per la zona « Due Ponti » del comune di Siena, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(247)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a quattrocentocinquanta posti di revisore tecnico ed assimilato della tabella dei dirigenti e revisori tecnici del personale dell'esercizio telefonico (tabella X) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, contenente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81, contenente modifiche ed integrazioni alla predetta legge n. 119/1958;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n 482;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1973, con il quale, ai sensi del penultimo comma dell'art. 3 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, sono stati approvati i programmi di esame per i concorsi di accesso alle singole carriere dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 25 ottobre 1974 con il quale l'Azienda di stato per i servizi telefonici è stata autorizzata a bandire un concorso per l'accesso alla tabella dei dirigenti e revisori tecnici del personale dell'esercizio telefonico (tabella X di cui all'allegato *B* della legge 29 novembre 1973, n. 809) a quattrocentocinquanta posti;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso - Sedi di servizio

E' bandito un pubblico concorso, per esami, a quattrocentocinquanta posti di revisore tecnico ed assimilato della tabella dei dirigenti e revisori tecnici del personale dell'esercizio telefonico (tabella X) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

I vincitori non potranno conseguire trasferimenti a domanda dalla sede assegnata se non saranno trascorsi cinque anni dalla data della nomina a revisore tecnico.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di maturità tecnica industriale (già perito industriale) con specializzazione in: elettrotecnica, elettronica, elettromeccanica, telecomunicazioni o radiotecnica, ovvero il diploma di maturità scientifica. Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di un diploma di maturità professionale, che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, numero 253, sia equivalente ad uno dei titoli di studio sopraelencati.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per i cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130) salvo il maggior limite di età previsto al n. 6), lettera *a*), del presente articolo, per quelli di cui alla legge 11 marzo 1961, n 130;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per i profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137; 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319; al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, ed alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, salvo il maggior limite di età previsto al n. 6) del presente articolo;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ed ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate al n. 2) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

3) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178. In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni non disciplinari, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

6) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili.

Sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alle prime 8 categorie di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, nonchè quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 e 6 della categoria 10ª, ed inoltre gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, se contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Il beneficio suddetto è esteso altresì agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, limitatamente però a quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

c) per i profughi di cui al precedente punto 2), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice-brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.
Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e Affari generali - Reparto I - Sezione I - via Cristoforo Colombo, n. 283 - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di spedizione a mezzo raccomandata farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande presentate direttamente alla predetta direzione centrale personale e Affari generali ai candidati verrà rilasciata, all'atto della presentazione apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (critto in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) le prove facoltative che intendano sostenere fra quelle previste nel programma di esame;

m) di essere a conoscenza che senza ulteriore avviso dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e secondo il diario stabiliti nel successivo art. 9.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicato.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Non si terrà altresì conto delle richieste di prove facoltative avanzate oltre il termine sopraindicato.

Art. 6.
Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 7.
Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Ministro, da comunicare agli interessati e da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto fra gli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive della Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive della stessa Azienda di Stato per i servizi telefonici.

In applicazione dell'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, la commissione stessa potrà essere integrata di un numero di componenti tale che consenta la suddivisione in sottocommissioni.

Art. 9.

Programma e diario degli esami - Votazioni

L'esame consterà di due prove scritte, di un colloquio e di prove facoltative orali in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 27 e 28 maggio 1975, con inizio alle ore 7,30 antimeridiane, in Roma, presso il palazzo dei ricevimenti e dei congressi (E.U.R.). Per facilitare l'afflusso nei locali ove si svolgeranno le anzidette prove scritte, i candidati dovranno presentarsi per il pre-riconoscimento il giorno 26 maggio 1975 dalle ore 15 alle ore 20, nella stessa sede del palazzo dei ricevimenti e dei congressi.

Ai candidati non verrà data nessuna comunicazione della ammissione al concorso e, pertanto, i medesimi, salvo che non intervenga un provvedimento di esclusione, sono tenuti a presentarsi, senza espresso avviso, nei giorni e nella sede sopraindicata.

I candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse saranno invitati a sostenere il colloquio e le eventuali prove facoltative richieste; detto invito, che conterrà l'indicazione dei voti riportati nelle due prove scritte, sarà dato a ciascun candidato al più tardi venti giorni prima di quello stabilito per il colloquio. Il colloquio e ciascuna prova facoltativa si intenderanno superati se il candidato avrà ottenuto in ciascuno di essi una votazione non inferiore a sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione esaminatrice esporrà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

Per sostenere ciascuna prova di esame nonchè per il prericonoscimento, stabilito per il giorno antecedente l'inizio delle prove scritte, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identità non scaduto di validità: carta d'identità, libretto ferroviario, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato il colloquio saranno invitati a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data indicata nell'invito, i documenti redatti sulla prescritta carta da bollo, attestanti i titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, indicati nelle lettere seguenti e nelle successive disposizioni comuni a più categorie. Detti documenti dovranno essere inviati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o potranno essere presentati all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale affari generali - Reparto I - Sezione I - Via Cristoforo Colombo, n. 283 - 00100 Roma. In caso di spedizione a mezzo di raccomandata farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante. In caso di presentazione diretta i documenti dovranno essere allegati ad una distinta in duplice copia, una delle quali verrà restituita, a titolo di ricevuta, con il bollo a data e la firma del funzionario ricevente:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dall'inizio del termine per la presentazione dei titoli preferenziali;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

e) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattamento di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

f) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

h) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili;

i) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

l) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

n) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato al nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

p) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione con l'indicazione della categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

q) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati od invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *l*), *m*) ed *n*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *l*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente dal quale risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

u) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, se iscritti negli elenchi di cui allo art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), ed *r*), il certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, da cui risulti l'iscrizione negli elenchi stessi.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *l*), *m*), *n*) ed *r*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) ed *i*), dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 11.

Graduatorie - Riserve dei posti - Pubblicazione

Con decreto ministeriale da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, saranno approvate:

a) la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei, formata secondo l'ordine del punteggio complessivo da ciascuno ottenuto, stabilito questo dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nel colloquio e del punteggio ottenuto nelle singole prove facoltative superate, ridotto, quest'ultimo, ad un decimo del suo valore;

b) la graduatoria dei vincitori, formata, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 10, con l'applicazione delle preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni e con osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti;

c) la graduatoria degli idonei, formata anch'essa con l'applicazione delle richiamate norme che riguardano le preferenze.

La dichiarazione dei vincitori compresi nella graduatoria di cui al precedente punto *b*) è disposta sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Della pubblicazione di cui al primo comma del presente articolo sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati, con lettera raccomandata, a far pervenire (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10, primo comma) all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto I - Sezione I - Via Cristoforo Colombo, 283 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero della copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Azienda si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 13.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

Documentazione ridotta e supplementare

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *s*) del precedente art. 10 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè gli appartenenti al Corpo delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione dal rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 12 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 12 all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto I - Sezione I, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 14.

Nomina - Sede di servizio - Periodo di prova

I vincitori e gli idonei utilmente collocati in graduatoria che avranno documentato, nel termine perentorio di cui al precedente art. 12, il possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando saranno nominati in prova, alla qualifica di revisore tecnico nella tabella X del personale dell'esercizio telefonico dell'Azienda di Stato dei servizi telefonici, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge per detta qualifica.

L'accettazione della nomina comporta altresì l'accettazione della sede di servizio assegnata dalla quale gli interessati non potranno conseguire trasferimenti a domanda dalla sede assegnata se non saranno trascorsi cinque anni dalla data della nomina stessa.

La mancata assunzione nel termine e nella sede assegnata, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dalla nomina.

Trascorso il periodo di prova i predetti revisori tecnici, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno confermati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento goduto durante il periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 23 dicembre 1974

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1975
Registro n. 2 *Poste, foglio n.* 399

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova. — *Matematica e principi di fisica.*

1) I numeri reali e complessi - Operazioni relative - Nozioni sui vettori - Radicali - Potenze ad esponente nazionale - Equazioni di secondo grado - Sistemi - Logaritmi, loro applicazione al calcolo numerico - Regolo calcolatore.

2) Principi di trigonometria - Risoluzione di triangoli rettangoli.

3) Coordinate cartesiane - Funzioni di una variabile - Ricerca di massimi e minimi - Rappresentazione grafica di funzioni.

4) Fondamenti di acustica - Produzione e propagazione dei suoni - Frequenza, lunghezza d'onda e intensità di un suono semplice.

5) Elementi di elettrostatica - Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie e in parallelo - Calcolo della capacità di un condensatore ad armature piane.

6) Elementi di magnetostatica - Permeabilità magnetica - Induzione magnetica - Curva di magnetizzazione del ferro - Isteresi magnetica.

7) Corrente elettrica costante - Legge di Ohm - Espressione della resistenza di un conduttore omogeneo di sezione costante - Sua dipendenza dalla temperatura - Raggruppamento delle resistenze in serie e in parallelo - Effetto Joule - Leggi di Kirchhoff - Ponte di Wheatstone - Effetti chimici della corrente.

8) Campo magnetico sostenuto da correnti - Circuiti magnetici - Forza magnetomotrice - Riluttanza magnetica - Legge di Hopkinson - Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico.

9) Legge di induzione elettromagnetica - F.e.m. e correnti indotte di auto e mutua induzione - Definizione dei coefficienti di auto e mutua induzione.

10) Grandezze alternative sinusoidali - Valore massimo, medio, efficace - Differenza di fase - Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e capacità disposte in serie, alimentata da una f.e.m. alternativa sinusoidale - Impedenze - Ammettenza - Condizione di risonanza - Correnti parassite - Potenza elettrica in un circuito percorso da corrente alternativa sinusoidale - Fattore di potenza - Potenza attiva e potenza reattiva - Ponti a corrente alternata.

11) Sistemi trifasi a stella e a triangolo - Relazioni fra tensioni e correnti - Potenza di un sistema trifase.

Seconda prova. — *Principi di telecomunicazioni.*

1) Apparecchi telefonici.

2) Commutazione manuale ed automatica.

3) Modulazione e demodulazione - Modulazione di ampiezza e modulazione di frequenza.

4) Sistemi a frequenza vettrice - Multiplazione e divisione di frequenza.

5) Teoria elementare della propagazione delle correnti sulle linee e sulle antenne - Impedenza caratteristica - Attenuazione - Distorsioni.

6) Sistemi di trasmissione in cavo - Amplificazione e regolazione di linea - Equalizzazione.

7) Sistemi di trasmissione in ponte radio - Antenne - Ricetrasmettitori.

8) Tubi termoionici a due e più elettrodi - Semiconduttori, loro impiego come generatori, amplificatori e rivelatori.

9) Nozioni elementari di macchine elettriche: generatori di corrente continua ed alternata - Motori a corrente continua ed alternata - Trasformatori - Raddrizzatori - Accumulatori.

10) Generalità sulle misure elettriche: galvanometri, amperometri, voltometri - Ponte di Wheatstone.

COLLOQUIO

Oltre le materie delle prove scritte:

a) nozioni di contabilità di Stato;

b) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

c) organizzazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in particolare.

PROVE FACOLTATIVE

(orali)

Lingue straniere: francese, inglese, tedesco, spagnolo (lettura e traduzione immediata senza vocabolario, di un brano nella lingua o nelle lingue scelte dal candidato e breve conversazione).

Il Ministro: ORLANDO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo)

All'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto I - Sezione I - Via Cristoforo Colombo n. 283 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . domiciliato in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . n. . . . (numero di codice di avviamento postale . . .), chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattrocentocinquanta posti di revisore tecnico della tabella dei dirigenti e revisori tecnici del personale dell'esercizio telefonico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del titolo di studio . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . . (4);

f) di non essere stato e di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione dello Stato ovvero di essere attualmente alle dipendenze del Ministero di . . . . . . con la qualifica di . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso il Ministero di . . . . . con la qualifica di . . . . . e di essere cessato dal . . . . per . . . . . .

Dichiara di avere preso visione dell'art. 9 del bando di concorso con il quale viene stabilito che i candidati, senza alcun invito, debbono presentarsi i giorni 26, 27 e 28 maggio 1975 in Roma presso il palazzo dei ricevimenti e dei congressi, per il pre-riconoscimento e per sostenere le due prove scritte.

Dichiara inoltre che intende sostenere le seguenti prove facoltative di lingue straniere: . . . .

. . . . li . . . .

firma . . . . . (5)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a far conoscere le eventuali variazioni: . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentaduesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il Ministro: ORLANDO

(252)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissioni giudicatrice ed esaminatrice del concorso per l'ammissione di tre ufficiali al XIV corso superiore tecnico della motorizzazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1974, registro n. 16 Difesa, foglio n. 121, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di tre ufficiali al XIV corso superiore tecnico della motorizzazione;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, citato nelle premesse, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione di tre ufficiali al XIV corso superiore tecnico della motorizzazione, è composta come segue:

Presidente:

ten. gen. S. Te. M. s.p.e. Volpe Carlo.

Membri:

magg. gen. S. Te. M. s.p.e. Nasca Amedeo;
col. S. Te. M. s.p.e. Siddi Manlio;
ten. col. S. Te. M. s.p.e. Palmarini Giuseppe.

Segretario senza diritto a voto:

Albanese dott.ssa M. Gabriella, consigliere.

Art. 2.

La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, è costituita come segue:

Presidente:

magg. gen. S. Te. M. s.p.e. Romano Valentino.

Membri:

col. S. Te. M. s.p.e. Spanio Giancarlo;
col. S. Te. M. s.p.e Cannistrà Rosario;
ten col. S. Te. M. s.p.e. Podda Orazio;
ten. col. S. Te. M. s.p.e. Ciampa Gennaro;
Castagna prof. Arnaldo, per l'esame di meccanica applicata;
Schiaffino prof. Piero, per l'esame di elettrotecnica generale;
Turriziani prof. Renato, per l'esame di chimica applicata;
Liotta prof. Rosario, per l'esame di fisica generale.

Segretario senza diritto a voto:

magg. S. Te. M. s.p.e. Murer Fabrizio.

Art. 3.

Ai professori Castagna Arnaldo, Schiaffino Piero, Turriziani Renato e Liotta Rosario saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione della legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1974
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 160

(88)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Pordenone

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 16 aprile 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pordenone;

Visto il decreto ministeriale in data 14 ottobre 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pordenone, nell'ordine appresso indicato:

1. Leonardi dott. Aldo . . . punti 82,27 su 132
2. Seclì dott. Ernesto » 79,39 »
3. Boianelli dott. Fernando » 69,73 »
4. Repetti dott. Gino . » 69,01 »
5. Orlando Zon dott. Italo . » 68,93 »
6. Simini dott. Giuseppe . » 68,05 »
7. Piceno dott. Emerico . » 64,20 »
8. Battista dott. Vitantonio » 64,03 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(113)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1974, n. **20**.

Fusione dell'ente ospedaliero « Antonio Conti » di Sassari nell'ente ospedaliero « Ospedali riuniti » di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 3 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della emanazione del piano regionale ospedaliero, la giunta regionale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e per gli effetti previsti da detta legge, la fusione dell'ente ospedaliero « Antonio Conti » di Sassari, comprendente un ospedale specializzato provinciale tisiologico, con l'ente ospedaliero « Ospedali riuniti Santissima Annunziata » di Sassari, comprendente un ospedale generale provinciale.

L'ente unico risultante dalla fusione assume la nuova denominazione « Ospedali riuniti Santissima Annunziata - Antonio Conti » di Sassari e comprende, ai fini della classificazione di cui all'art. 19 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, un ospedale generale provinciale, tra le cui strutture sarà compresa una nuova divisione pneumo-tisiologica, cui saranno destinati prioritariamente — nei limiti delle esigenze funzionali e organizzative — il personale e i servizi provenienti dall'ente ospedaliero « Antonio Conti ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 novembre 1974

DEL RIO

(38)

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1974, n. **21**.

Variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 13 *dicembre* 1974)

(39)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1974, n. **31**.

Variazione n. 6 al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 20 *dicembre* 1974)

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1974, n. **32**.

Approvazione dello statuto della comunità montana « Val Sarmento ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 20 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, lo statuto della comunità montana « Val Sarmento » nel testo allegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 16 dicembre 1974

VERRASTRO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1974, n. **33**.

Norme provvisorie per l'attuazione del diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 20 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'istituzione dei distretti scolastici e di poter delegare ai consigli degli stessi compiti di assistenza scolastica, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, la Regione dispone interventi finanziari integrativi di quelli degli enti locali, atti ad assicurare alle comunità locali l'attuazione di servizi sociali, favorire la piena scolarizzazione dei cittadini e rendere completa la fruizione di tutti gli strumenti educativi nello ambito della scuola materna, della scuola dell'obbligo e della scuola media di secondo grado.

Art. 2.

Gli interventi regionali mirano, in armonia con l'art. 5 punto *B* dello statuto regionale, ad assicurare:

a) la fornitura gratuita di testi e di strumenti didattici nonchè l'acquisto di testi a favore delle biblioteche di classe o di istituto e di materiale inteso a favorire ogni attività didattica anzitutto nella fascia dell'obbligo;

b) il trasporto e relativi oneri assicurativi agli alunni della scuola materna, della scuola dell'obbligo, delle scuole secondarie e artistiche e degli istituti professionali;

c) servizi di medicina scolastica nell'ambito del piano deciso dall'unità locale dei servizi sanitari e sociali;

d) il sostegno di attività integrative che avviino il tempo pieno, nell'ambito della legislazione statale;

e) l'istituzione di mense;

f) la formazione professionale e l'aggiornamento prioritariamente degli insegnanti e del personale addetto alle scuole materne e alle scuole dell'obbligo;

g) tutte le altre iniziative intese a realizzare le finalità di cui all'art. 1.

Art. 3.

Le funzioni amministrative regionali, relative agli interventi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e comunque tutte quelle trasferite alla Regione in virtù del decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1972, n. 3, sono provvisoriamente delegate ai comuni o a loro associazioni ad eccezione di quelle riguardanti le scuole medie superiori, che sono provvisoriamente delegate alle province.

Art. 4.

« Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli enti destinatari devono attenersi agli indirizzi indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Gli interventi a tal fine predisposti devono normalmente consistere in servizi offerti alle generalità degli interessati; possono effettuarsi interventi individuali solo a favore di soggetti particolarmente bisognosi e meritevoli ».

Le funzioni delegate devono essere esercitate in modo da assicurare la più ampia partecipazione delle famiglie e delle componenti educative e sindacali locali alla scelta e alla gestione degli interventi.

Art. 5.

Per la gestione dei servizi da attuare nell'esercizio delle funzioni delegate, i comuni e le province possono avvalersi degli enti di assistenza scolastica e, per quanto riguarda gli alunni della scuola materna e dell'obbligo, dei patronati scolastici e loro consorzi provinciali.

Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, entro il termine fissato dal successivo art. 8, ciascun ente delegato, sentiti gli enti di assistenza scolastica di cui eventualmente si avvale per la gestione dei servizi predispone il piano annuale degli interventi, specificando per ciascun settore la previsione di spesa, nell'ambito delle somme assegnate ai sensi del successivo art. 9

Su tali somme non devono gravare spese per il personale addetto ai servizi amministrativi.

Art. 6.

Il consiglio regionale entro il 10 settembre di ogni anno approva il programma d interventi indicati nel precedente art. 2 sulla base del piano predisposto dalla giunta regionale.

Art. 7.

Le funzioni di indirizzo e coordinamento in ordine alle attribuzioni delegate è esercitata dal consiglio regionale, il quale emana direttive rivolte alla generalità degli enti delegati di uguale livello istituzionale, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.

Art. 8.

La funzione di vigilanza in ordine alle attribuzioni delegate, fermo restando quanto previsto dall'art. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, spetta alla giunta regionale, alla quale deve perciò essere tramessa copia delle deliberazioni adottate nell'esercizio di tali attribuzioni nonché entro il 30 luglio, copia del piano annuale degli interventi di cui all'art. 5.

Qualora le amministrazioni interessate non provvedano allo espletamento delle funzioni loro delegate, la giunta regionale, sentite le medesime e previa fissazione di un breve termine comunque non inferiore a giorni venti, si sostituisce nel compimento degli atti di competenza delle amministrazioni stesse.

Art. 9.

Prima dell'inizio di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 30 settembre, la giunta regionale, provvede all'assegnazione dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni delegate sulla base del piano di cui all'art. 6.

La somma complessivamente destinata è assegnata ai comuni nella misura del 65 % e del 35 % alla province.

Tali somme sono ripartite tra i singoli comuni in base ai seguenti criteri:

30 % in rapporto alla popolazione residente nell'età dell'obbligo scolastico;

30 % in rapporto alla popolazione scolastica;

20 % in rapporto alla popolazione montana residente;

10 % per i comuni al di sotto dei 2 mila abitanti;

10 % in rapporto alla popolazione abitante in frazioni, borgate o case sparse.

Tra le province in base ai seguenti criteri:

60 % in rapporto alla popolazione scolastica della scuola media di II grado riferita all'anno scolastico precedente;

20 % in rapporto alla popolazione montana residente;

10 % per i comuni al di sotto dei 2 mila abitanti;

10 % in rapporto alla popolazione abitante in frazioni, borgate o case sparse.

Alla fine di ogni anno scolastico, ciascun ente delegato rimette alla giunta regionale e alla competente commissione del consiglio regionale il proprio rendiconto finanziario, accompagnato da una relazione illustrativa.

Art. 10.

Gli enti di assistenza scolastica, cui è eventualmente affidata la gestione dei servizi, presentano, entro il 15 luglio, per ciascuna attività, apposito preventivo di spesa sulla base del quale l'ente delegato, dopo l'approvazione del piano di cui all'art. 5, comma secondo, provvede alla erogazione anticipata dei fondi.

Entro la fine dell'anno scolastico, gli enti gestori presentano a quelli delegati per l'approvazione il rendiconto relativo all'impiego dei fondi ricevuti, accompagnato da una relazione illustrativa.

I fondi di cui al primo comma di questo articolo devono intendersi integrativi dei contributi previsti dagli articoli 9 e 16 della legge 4 marzo 1958, n. 261.

Art. 11.

In base alle norme di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 261 ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, i patronati scolastici e i loro consorzi provinciali continuano ad esercitare in armonia con le attività ad essi eventualmente affidate dai comuni e dalle province, le altre attribuzioni istituzionalmente loro proprie.

Gli enti stessi sono tenuti a coordinare le attività svolte nell'esercizio delle attribuzioni loro proprie con quelle eventualmente loro affidate ai sensi dell'art. 4 e comunque con gli interventi disposti dai comuni e dalle province in base alla presente legge.

Art. 12.

Nell'espletamento di tutte le attribuzioni di qualsiasi forma ad essi assegnate, i patronati scolastici e i relativi consorzi provinciali sono sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, nel modo seguente.

Le funzioni di cui agli articoli 3, commi terzo, quarto e decimo della legge 4 marzo 1958, n. 261, già attribuiti ad organi centrali o periferici dello Stato, spettano alla giunta regionale.

A tal fine, patronati e consorzi devono trasmettere alla stessa, copia di tutte le proprie deliberazioni.

Il controllo sugli atti indicati nell'art. 5 della legge 4 marzo 1958, n. 261, è demandato al comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, il quale lo esercita con le modalità e i limiti prescritti, dalle leggi che lo riguardano, per i controlli sugli atti dei comuni.

La vigilanza e il controllo sugli altri enti, istituzioni e organizzazioni locali, specificamente operanti nel settore della assistenza scolastica, ivi comprese le casse scolastiche per le funzioni che ricadono nell'ambito di tale materia, sono esercitati dagli stessi organi e con le medesime modalità di cui ai commi precedenti di questo articolo.

Art. 13.

Per concorrere alla eliminazione dell'inadempienza dell'obbligo scolastico, la Regione provvede ad avviare presso collegi scuola propri o convenzionati gli scolari residenti in zone sprovviste di scuola o quelli privi dei genitori o figli di emigrati nonché gli scolari appartenenti a famiglie in grave dissesto morale o che abbiano i genitori lontani per motivi di salute o altro grave motivo.

Le norme di attuazione saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.

Art. 14.

Per l'esercizio finanziario 1974 e per gli interventi relativi al periodo 1° ottobre-31 dicembre 1974, il fondo è stabilito in L. 642.640.000. Con successivi provvedimenti legislativi sarà provveduto al rifinanziamento della presente legge per i futuri esercizi finanziari.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni.

In diminuzione:

Cap. 70	L. 238.160.000
Cap. 72	» 2.500.000
Cap. 74	» 2.000.000
Cap. 85	» 140.000.000
Cap. 95	» 40.980.000
Cap. 96	» 94.000.000
Cap. 100	» 100.000.000
Cap. 106	» 15.000.000
Cap. 107	» 10.000.000

In aumento:

Cap. 75 (*di nuova istituzione*) - categoria Trasferimenti. — Fondo per il diritto allo studio . . L. 642.640.000

Art. 15.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale emanerà il regolamento di esecuzione di cui all'art. 13.

Art. 16.

Dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme con essa incompatibili.

Art. 17.

Il fondo regionale per il diritto allo studio, in mancanza di piani degli enti delegati, è utilizzato per l'anno scolastico 1974-75, secondo le indicazioni stabilite dal consiglio regionale.

Art. 18.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 16 dicembre 1974

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1974, n. **34.**

Variazione n. 7 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 20 *dicembre* 1974)

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1974, n. **35.**

Variazione n. 8 al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 20 *dicembre* 1974)

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1974, n. **36.**

Approvazione dello statuto della comunità montana « Basso Sinni ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 20 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, lo statuto della comunità montana « Basso Sinni » nel testo allegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 16 dicembre 1974

VERRASTRO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1974, n. **37.**

Approvazione dello statuto della comunità montana del « Lagonegrese ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 20 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, lo statuto della comunità montana del « Lagonegrese » nel testo allegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 16 dicembre 1974

VERRASTRO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1974, n. **38.**

Approvazione dello statuto della comunità montana « Dell'Alto Agri ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 20 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, lo statuto della comunità montana dell'Alto Agri nel testo allegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 16 dicembre 1974

VERRASTRO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1974, n. **39.**

Iniziative della Regione in conseguenza delle grandinate del giugno 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 20 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di alleviare le conseguenze economiche delle eccezionali grandinate del giugno 1974 e favorire la ripresa delle imprese particolarmente colpite dall'evento calamitoso, avuto riguardo anche alla particolare depressione economica delle zone del territorio regionale colpito, l'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alle iniziative di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Alle imprese che abbiano subito una diminuzione di reddito particolarmente grave, in seguito agli avvenimenti di cui all'art. 1 della presente legge, potranno essere concessi sussidi, in rapporto al danno subito, per sopperire ai mancati redditi e alla spesa di conduzione per la nuova annata agraria 1974-75.

Art. 3.

Tale indennizzo, che sarà riferito ai mancati redditi e alle spese per anticipazioni colturali per la nuova annata agraria, sarà calcolato facendo riferimento alle colture cerealicole, atteso che il comprensorio colpito dalla eccezionale grandinata è ad esclusivo indirizzo cerealicolo.

Art. 4.

L'assessore regionale all'agricoltura e foreste determina in base a criteri approvati dalla giunta regionale, per ciascuna coltura e per ogni comune, la misura massima dell'indennizzo concedibile per ettaro e per un massimo di 20 ha per ciascuna azienda, sulla scorta anche degli accertamenti eseguiti dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio sulle istanze presentate dalle singole imprese interessate, sentito il parere delle amministrazioni comunali interessate.

Art. 5.

Il pagamento dell'indennizzo va fatto a favore dei proprietari conduttori e degli affittuari e nei casi di rapporti associativi a favore del concedente e concessionario nelle rispettive aliquote di ripartizione.

Art. 6.

Alla liquidazione del contributo si provvederà con decreto del presidente della giunta previo parere della giunta regionale.

Art. 7.

Le iniziative di cui alla presente legge potranno essere applicate alle imprese ricadenti nei comuni e località per i quali è stata proposta la delimitazione territoriale ai fini della applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 8.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge per lire 500 milioni si farà fronte con i fondi iscritti al capitolo 650 del bilancio regionale 1974.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 16 dicembre 1974

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1974, n. **40.**

Modifica all'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 46 « Erogazione di contributi alle imprese di trasporto esercenti autoservizi di linea di interesse regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 20 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 46, è così riformulato:

La domanda di contributo dovrà essere presentata, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, all'assessorato ai trasporti corredata da:

una dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni indicate dai precedenti articoli 3 e 4;

certificazione liberatoria rilasciata dagli istituti di previdenza e dall'ispettorato del lavoro;

dal conto economico della gestione relativo a tutte le attività aziendali e riferito all'anno per il quale viene richiesto il contributo;

dall'elenco di tutte le autolinee esercitate sia di concessione regionale che comunale con le indicazioni delle singole risultanze di esercizio;

dalla copia delle denunce presentate agli uffici fiscali (per l'anno 1972 vale il pagamento dell'I.G.E. e della tassa di bollo riferito all'intero anno);

dalla eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.

Allorché l'autoservizio pubblico è gestito da una società cooperativa si prescinde, per la concessione dei contributi, dalla esistenza di debiti contributivi in sofferenza verso gli istituti di previdenza.

In sostituzione della certificazione liberatoria sarà sufficiente, in tal caso, dare la prova di un accordo scritto, intervenuto con gli istituti di previdenza, con cui la cooperativa si impegna a estinguere entro un tempo determinato l'obbligazione contributiva.

La cooperativa non potrà destinare il contributo, così ottenuto, che al pagamento dei salari e stipendi ai propri dipendenti e dei contributi dovuti agli istituti di previdenza.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 16 dicembre 1974

VERRASTRO

(61)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750190)